D.P. n. /

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia.

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Istituzione di Sezioni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana*";

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962 , n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni,

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la Circolare del Presidente della Regione siciliana 9 ottobre 1964, n. 4520, recante disposizioni in ordine al "*Procedimento per l'emanazione dei Regolamenti regionali*";

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che "*con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento*";

Visto in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che "*nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni*";

IL SEGRETARIO

Visto il decreto presidenziale 26 agosto 1995 n. 86 "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato Regionale dell'Industria",

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento"*;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, che, nell'ambito della nuova articolazione dei Dipartimenti Regionali, ha istituito il Dipartimento dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, a decorrere dal 01/01/2010;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche, ed in particolare la nuova riorganizzazione del Dipartimento regionale dell'energia;

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011, recante *"Linea guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5"*, ed il successivo *"Atto esplicativo"* 7 giugno 2011, prot. n. 89636/Gab, dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica;

Vista l'ulteriore atto esplicativo, dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica 7 luglio 2011, n. 105623/Gab, recante "*Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 – Aspetti procedurali"*;

Vista la nota del Presidente della Regione e dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica 11 luglio 2011, n. 31180, concernente la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture intermedie del Dipartimento regionale dell'energia;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1991, n. 10, così come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Ritenuto che per taluni procedimenti ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, così come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, in termini di sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento e, pertanto, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati dal predetto comma 2 dell'art. 2;

Ritenuto di unificare in un unico regolamento i termini, superiori ai trenta giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia, al fine di assicurare maggiore trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del

IL SEGRETARIO

	Dipartimento regionale dell'energia, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;
Visto	l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
Vista	la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;
Considerato	che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;
Su proposta	dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
Visto	il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati i termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b)
Visto	il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, reso con nota .....;
Visto	il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del .....;
Vista	la Deliberazione della Giunta regionale n .....;

Emana il seguente regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti, di cui al comma precedente, devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio competente e della relativa fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale dell'energia abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale dell'energia, della richiesta o della proposta.

IL SEGRETARIO

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire al Dipartimento regionale dell'energia.
2. La domanda od istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento regionale dell'energia, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4

Termine finale del procedimento

1.I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale dell'energia, dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, la struttura del Dipartimento, competente alla formulazione della proposta, sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale .
4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, competente alla formulazione della relativa proposta, deve far pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione siciliana almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale
5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.
6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.
7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento regionale dell'energia, abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento

IL SEGRETARIO

soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale il Dipartimento Regionale dell'energia, deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5

Abrogazione

1. E' abrogato il decreto presidenziale 26 agosto 1995 n. 86 "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato Regionale dell'Industria", limitatamente ai procedimenti connessi alle funzioni attribuite al Dipartimento dell'Energia con la l.r. 16 dicembre 2008 n. 19, con il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12 e con il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28 giugno 2010.

Art. 6
Norme finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

Il Presidente

L' Assessore Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

L' Assessore Regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento regionale dell'energia - Procedimenti i cui termini di conclusione sono compresi tra 31 e 60 giorni. Art. 2, comma 2 bis, L.r. n. 10/91

TABELLA A

	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTO FINALE	TERMINE DI CONCLUSIONE
1	Richiesta iscrizione nell'elenco dei certificatori	D.M 26 giugno 2009 DDG n. 3 del marzo 2001 n. 65	Istanza di parte	Servizio 2 Osservatorio Regionale e Ufficio Statistico per l'Energia	Comunicazione esiti richiesta	60 gg
2	Richiesta di attribuzione del codice regionale identificativo univoco all'attestato di certificazione energetica (codice certificato)	DDG 3 marzo 2011	Istanza di parte	Servizio 2 Osservatorio Regionale e Ufficio Statistico per l'Energia	Emissione del codice certificato	60 gg
3	Procedimenti autorizzativi in materia di impianti di produzione energia elettrica da fonti fossili	Legge 2 Agosto 1975, n. 393 e s.m.i.	Istanza di parte	Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni	Espressione parere	60 gg
4	Sospensione autorizzazione unica	Legge 7 Agosto 1990, n.241 e s.m.i.	D'Ufficio	Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni	Atto di sospensione	60 gg
5	Revoca autorizzazione unica	Legge 7 Agosto 1990, n.241 e s.m.i.	D'Ufficio	Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni	Decreto di revoca	60 gg
6	Pronuncia di decadenza dell'autorizzazione unica	D Lgs. 159/2011 D.P.R. 252/98	D'Ufficio	Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni	Decreto di decadenza	60 gg
7	Proroga decreti di autorizzazione alla costruzione	D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i.; D.M. MiSE 10 settembre 2010 e s.m.i.; D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28	Istanza di parte	Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni	Decreto di proroga	60 gg
8	Concessione contributo	* P.O FESR Sicilia 2007/2013 * Regolamenti Comunitari * Normativa nazionale e regionale * Avviso Pubblico	Ad istanza di parte o a seguito graduatoria	Servizio 4 – Gestione P.O.R E finanziamenti	Decreto di concessione provvisoria del finanziamento	60 gg
9	Proroga termini di cui al comma 1 lettera a) dell'art 23 L.R. 14/2000	Art. 2 comma 10 D.A. Industria n 91 del 30/10/2003 – Disciplinare tipo.	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale	60 gg
10	Autorizzazione rilievi geologici e geofisici	Art. 2 comma 11 D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003 – Disciplinare tipo	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Autorizzazione URIG	60 gg
11	Prescrizioni relative alle acquisizioni sismiche condotte nei titoli minerari finitimi	Art. 2 comma 14 D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003 – Disciplinare tipo.	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Autorizzazione URIG	60 gg
12	Approfondimento di un pozzo, modifica o perforazione della colonna di produzione	Art. 77 D Lgs. 25/11/1996, n. 624 e art 5 comma 9 D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003 – Disciplinare tipo.	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Autorizzazione URIG	60 gg
13	Chiusura mineraria di un pozzo e relativo programma di abbandono dello stesso e ripristino dell'area impegnata	Art. 5 comma 10 D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003 – Disciplinare tipo.	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Autorizzazione URIG	60 gg
14	Autorizzazione all'occupazione d'urgenza ed all'asservimento definitivo ovvero all'esproprio dei fondi interessati dall'attraversamento della condotta	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss mm. ii.	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Responsabile del Servizio	60 gg

PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

15	Autorizzazione all'occupazione d'urgenza ed all'asservimento definitivo ovvero all'esproprio dei fondi interessati dalle opere necessarie alla coltivazione delle concessioni minerarie per idrocarburi	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm. ii. - L.R. n. 14/2000	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale ovvero del Responsabile del Servizio	60 gg
16	Determinazione per autorizzazione effettuazione scavi per ricerca o coltivazione di sostanze minerali a distanze inferiori di quelle previste dall'art. 116 DPRS 15 luglio 1958	D.P.R. n. 128/59 – D.P.R.S. n. 7/58	Istanza di parte	Distretto Minerario territorialmente competente	Autorizzazione	60 gg
17	Autorizzazione al deposito nel sotterraneo delle miniere e delle cave di quantitativi di materie esplodenti eccedenti quello occorrente per una giornata di lavoro	D.P.R. n. 128/59 – D.P.R.S. n. 7/58	Istanza di parte	Distretto Minerario territorialmente competente	Autorizzazione	60 gg
18	Autorizzazione all'uso delle riservette o depositi di esplosivi nel sotterraneo delle miniere e delle cave	D.P.R. n. 128/59 – D.P.R.S. n. 7/58	Istanza di parte	Distretto Minerario territorialmente competente	Autorizzazione	60 gg
19	Autorizzazione di impiego di mezzi senza paracadute per il trasporto nei casi di emergenza di persone con gli impianti di estrazione adibiti normalmente al trasporto di materiali	D.P.R. n. 128/59 – D.P.R.S. n. 7/58	Istanza di parte	Distretto Minerario territorialmente competente	Autorizzazione	60 gg
20	Determinazione per la classificazione del sotterraneo delle miniere e delle cave pericolose per la presenza di grisou o di altri gas	D.P.R. n. 128/59 – D.P.R.S. n. 7/58	Istanza di parte	Distretto Minerario territorialmente competente	Determina	60 gg
21	Autorizzazione all'impiego di metodi di coltivazione per franamento	D.P.R. n. 128/59 – D.P.R.S. n. 7/58	Istanza di parte	Distretto Minerario territorialmente competente	Autorizzazione	60 gg
22	Autorizzazione al permesso di indagine ai sensi dell'art. 5 della legge regionale siciliana 1 ottobre 1956, n. 54	L.R.S. n. 54/56	Istanza di parte	Distretto Minerario territorialmente competente	Autorizzazione	60 gg

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 82 DEL 12/03/12 ALLEGATO A PAG. 9

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento regionale dell'energia - Procedimenti i cui termini di conclusione sono compresi tra 61 e 150 giorni. Art. 2, comma 2 ter, L.r. 10/91

TABELLA B

	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTO FINALE	TERMINE DI CONCLUSIONE
1	Procedimenti espropriativi	D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327 e smi, D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i.; Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e s.m.i.; D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28	Istanza di parte	Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni	Decreto di esproprio	150 gg
2	Occupazione d'urgenza non preordinata all'esproprio	D.P.R 8 Giugno 2001, n. 327 e smi	Istanza di parte	Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni	Decreto di occupazione d'urgenza	120 gg
3	Volture opere di connessione	D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i.; Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e s.m.i.; D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28	Istanza di parte	Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni	Decreto di voltura	120 gg
4	Volture impianti di produzione di energia	D. Lgs. 79/99 D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i., Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e s.m.i.; D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28	Istanza di parte	Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni	Decreto di voltura	120 gg
5	Pubblicazione Graduatoria	* P.O. FESR Sicilia 2007/2013 * Regolamenti Comunitari * Normativa nazionale e regionale * Avviso Pubblico	D'ufficio	Servizio 4 – Gestione P.O.R. E finanziamenti	Decreto di approvazione della graduatoria	120 gg
6	Controllo delle spese complessive effettuate su un permesso di ricerca	Art. 2 comma 4 D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003 – Disciplinare Tipo	D'ufficio	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Determinazione dell'Ingegnere Capo	150 gg.
7	Autorizzazione perforazione esplorativa o di sviluppo	Art. 60 DPR 9 aprile 1959, n. 128 e artt. 2 comma 12 e 5 commi 2 e 4, D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003 – Disciplinare Tipo	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Autorizzazione URIG	150 gg
8	Autorizzazione alla costruzione degli impianti di produzione	Art. 84 D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Autorizzazione URIG	150 gg
9	Autorizzazione relazione annuale sullo stato di concessione	Art. 4 comma 8 D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003 – Disciplinare Tipo	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Determinazione dell'Ingegnere Capo	150 gg
10	Approvazione variazione programma di ricerca, sviluppo o produzione della concessione	Art. 4 comma 9 D.A. Industria n. 91 del 30/10/2003 – Disciplinare Tipo	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Determinazione dell'Ingegnere Capo	150 gg
11	Operazioni simultanee	Art. 76 D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Autorizzazione URIG	150 gg
12	Autorizzazione al progetto e dichiarazione di pubblica utilità dei metanodotti di trasporto	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto del Responsabile del Servizio	150 gg
13	Conferimento permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi e geotermia	Artt. 13 e 14 L.R. 3 luglio 2000, n. 14	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale	150 gg

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – DIPARTIMENTO ENERGIA

IL SEGRETARIO

14	Conferimento concessioni di coltivazione di idrocarburi e geotermia	Artt. 26 e 30 L.R. 3 luglio 2000, n 14	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale	150 gg
15	Approvazione dei programmi provvisori	Art 31 L.R 3 luglio 2000, n. 14	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale	150 gg
16	Riconoscimento campi marginali	Art. 32 L.R. 3 luglio 2000, n 14	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale	150 gg
17	Autorizzazione al progetto e dichiarazione di pubblica utilità delle condotte di trasporto in concessione regionale	Art. 34 L.R. 3 luglio 2000, n. 14; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale	150 gg
18	Conferimento concessioni di stoccaggio idrocarburi	Artt. 35 e 38 L.R. 3 luglio 2000, n. 14	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale	150 gg
19	Trasferimento di titolarità dei permessi e delle concessioni di coltivazioni di idrocarburi o geotermia, di trasporto e stoccaggio di idrocarburi	Artt. 4 e 5 L.R. 3 luglio 2000, n 14	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale	150 gg
20	Proroga della durata dei permessi e delle concessioni di coltivazioni di idrocarburi o geotermia, di trasporto e stoccaggio di idrocarburi	Artt. 22 e 27 L.R. 3 luglio 2000, n. 14	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale	150 gg
21	Slittamento dei termini temporali dei permessi minerari	Art. 22 comma 7 L.R. 3 luglio 2000, n. 14	Istanza di parte	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale	150 gg
22	Cessazione dei permessi e delle concessioni per scadenza dei termini, rinuncia, decadenza,revoca, esaurimento del giacimento o incoltivabilità dello stesso	Art. 12 L.R. 3 luglio 2000, n. 14	Istanza di parte - ovvero iniziativa dell'URIG	Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – URIG	Decreto Assessoriale	150 gg
23	Permesso di ricerca di sostanze minerali di prima categoria comprese le acque minerali e termominerali	L.r. 1 ottobre 1956, n. 54	Istanza di parte	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Decreto di concessione, di permesso di ricerca e di proroga	150 gg.
24	Concessioni minerarie di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.r. 1 ottobre 1956, n. 54	Istanza di parte	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Decreto di concessione o di proroga della coltivazione	150 gg.
25	Decadenza permesso di ricerca di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.r. 1 ottobre 1956, n 54	Amministrazione	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Decreto di decadenza	150 gg.
26	Decadenza concessioni minerarie di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.r 1 ottobre 1956, n 54	Amministrazione	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Decreto di decadenza	150 gg
27	Rinuncia del permesso di ricerca di sostanze minerali di prima categoria comprese le acque minerali e termominerali	L.r. 1 ottobre 1956, n 54	Istanza di parte	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Decreto di accettazione rinuncia	90 gg.
28	Rinuncia concessioni minerarie di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.r 1 ottobre 1956, n. 54	Istanza di parte	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Decreto di accettazione rinuncia	90 gg.
29	Revoca permesso di ricerca di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.r 1 ottobre 1956, n. 54	D'ufficio	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Decreto di revoca	150 gg.
30	Revoca concessioni minerarie di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.r. 1 ottobre 1956, n. 54	D'ufficio	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Decreto di revoca	150 gg.

IL SEGRETARIO

31	Trasferimento concessioni minerarie di sostanze minerali di prima categoria ivi comprese le acque minerali e termominerali	L.r. 1 ottobre 1956, n. 54	Istanza di parte	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Decreto di trasferimento di concessione	150 gg.
32	Revoca autorizzazione esercizio attività di cava	L.r. 1 ottobre 1956, n. 54	D'ufficio	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Decreto di revoca	150 gg.
33	Sospensione temporanea lavori minerari	L.r. 1 ottobre 1956, n. 54	Istanda di parte o d'Ufficio	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Autorizzazione	150 gg.
34	Dichiarazione di pubblica utilità di opere necessarie all'esercizio delle concessioni	L.r. 1 ottobre 1956, n. 54	D'ufficio	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Dichiarazione di pubblica utilità	150 gg.
35	Autorizzazione di occupazione d'urgenza per opere necessarie all'esercizio delle concessioni	L.r. 1 ottobre 1956, n. 54	Istanza di parte	Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie	Autorizzazione	150 gg.

IL SEGRETARIO